
REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ARMONIZZATI

ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III

ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi Fondi comuni di investimento mobiliare armonizzati aperti (di seguito "Fondi" ovvero, con riferimento a ciascuno, "Fondo") denominati:

ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III

ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III

I Fondi hanno durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

Società di Gestione del Risparmio

"ARCA SGR S.p.A." (di seguito la "Società di Gestione" o "SGR"), con sede legale in Milano, via Mosè Bianchi 6, iscritta al n. 6 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (indirizzo internet: www.arcaonline.it).

Banca Depositaria

La Banca Depositaria dei Fondi è la BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, iscritta al n. 842 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia (di seguito denominata "Banca Depositaria"), indirizzo internet: www.popso.it.
I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Depositaria.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, definito in millesimi di Euro, è pari al valore complessivo netto di ciascun Fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data. Il valore unitario della quota è determinato dalla Società di Gestione con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato giornalmente, a cura della Società di Gestione, almeno sul seguente quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Inoltre, il valore unitario della quota è reso disponibile sul sito internet www.arcaonline.it.

Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE RELATIVA A CIASCUN FONDO

ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III

Scopo. È un Fondo obbligazionario privo di parametro di riferimento (benchmark), con un orizzonte temporale di quattro anni e un grado di rischio medio-alto, decrescente con l'avvicinarsi della scadenza dell'orizzonte temporale. Il Fondo mira alla distribuzione di una cedola semestrale. La prima distribuzione della cedola si avrà al termine del primo esercizio dal lancio del Fondo e la distribuzione cesserà al termine dell'orizzonte temporale del Fondo.

Oggetto. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate negoziate nei mercati regolamentati ovvero OTC. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni governative, in strumenti monetari, in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, nonché in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari corporate con merito di credito elevato (investment grade) denominati in Euro. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'OCSE. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni corporate con merito di credito non elevato (non investment grade) in conseguenza di modifica del rating dell'emittente. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. Il Fondo non assume esposizioni al rischio di cambio. La vita residua media dei titoli che compongono il portafoglio, rilevata nella fase di avvio del Fondo, è di quattro anni circa. Tale durata decresce con il trascorrere del tempo e si riduce ad un valore prossimo allo zero al termine del quarto anno.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente di titoli corporate di emittenti "investment grade", con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo. Tale portafoglio è ampiamente diversificato per emittenti e per settori.

Nel corso della vita del prodotto, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

- di elevati standard di stabilità e solvibilità da parte degli emittenti;
- di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'orizzonte temporale del Fondo;
- di profili di liquidità degli investimenti coerenti con l'impegno di distribuzione dei proventi.

ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III

Scopo. È un Fondo obbligazionario privo di parametro di riferimento (benchmark), con un orizzonte temporale di quattro anni e un grado di rischio medio, decrescente con l'avvicinarsi della scadenza dell'orizzonte temporale.

Il Fondo mira alla distribuzione di una cedola annuale. La prima distribuzione della cedola si avrà al termine del primo esercizio dal lancio del Fondo e la distribuzione cesserà al termine dell'orizzonte temporale del Fondo.

Oggetto. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro. Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, nonché in strumenti derivati ed in depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari governativi emessi dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi dell'area Euro. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. Il Fondo non assume esposizioni al rischio di cambio. La vita residua media dei titoli che compongono il portafoglio, rilevata nella fase di avvio del Fondo, è di quattro anni circa. Tale durata decresce con il trascorrere del tempo e si riduce ad un valore prossimo allo zero al termine del quarto anno.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente di titoli obbligazionari governativi emessi dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti, con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo. Tale portafoglio è diversificato per emittenti.

Nel corso della vita del prodotto, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:

- di elevati standard di stabilità e solvibilità da parte degli emittenti;
- di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'orizzonte temporale del Fondo;
- di profili di liquidità degli investimenti coerenti con l'impegno di distribuzione dei proventi.

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

- 1) La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.
- 2) Ai sensi del presente Regolamento per “mercati regolamentati” si intendono - oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. 58/98 - quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell’Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente regolamento.
- 3) Nella gestione dei Fondi, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di vigilanza, con finalità di:
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
 - buona gestione, per tale intendendosi le finalità di:
 - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all’investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR finalizzato a implementare l’asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

- 4) La Società di Gestione si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla Società di Gestione o da altra Società di Gestione del gruppo (di seguito “OICR collegati”) specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- 5) L’investimento del patrimonio dei Fondi in parti di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito OICVM) è prevalentemente rivolto verso parti di OICVM, anche multicomparto, rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE. Tutti gli investimenti dei Fondi sono comunque effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di Vigilanza in materia di Fondi aperti armonizzati, tempo per tempo vigenti. Compatibilmente con la politica di investimento dei fondi, la SGR può investire oltre il 35% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente quando questi sono emessi da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 6) La Società di Gestione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in disponibilità liquide, anche per esigenze di tesoreria e più in generale la facoltà, da esercitare nell’interesse dei partecipanti e in relazione all’andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio dei singoli Fondi in strumenti finanziari di tipo diverso da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche di ciascun Fondo.
- 7) Le poste denominate in valute estere diverse dall’Euro sono convertite in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m.(ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
- 8) Per Periodo Iniziale di Offerta si intende la periodicità entro la quale il Fondo potrà essere sottoscritto e che viene fissato in quattro mesi dalla data di avvio dell’operatività del Fondo. Qualora detto giorno coincida con un giorno di chiusura delle borse valori nazionali o festività nazionali italiane, l’ultimo giorno di sottoscrizione è l’ultimo giorno lavorativo e di borsa aperta precedente.

La sottoscrizione di quote può essere effettuata negli eventuali Periodi Successivi di Offerta (per la definizione dei Periodi Successivi di Offerta si rimanda all’art. 1.1 della parte C del presente regolamento).
- 9) Al termine dell’orizzonte temporale del Fondo, il relativo patrimonio sarà investito principalmente in strumenti finanziari - comprese parti di OICR - di natura monetaria, in depositi bancari e liquidità. Nel caso in cui in tale periodo vengano effettuate operazioni di pronti contro termine, i titoli obbligazionari acquistati a pronti potranno avere una vita residua anche superiore all’anno.

Limiti alle operazioni in conflitto di interessi

È previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento, saranno direttamente accreditate ai Fondi.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo "a distribuzione dei proventi". I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

2.1 La SGR distribuisce ai partecipanti in tutto o in parte i proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 2.2:

– **semestralmente** per il Fondo ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III (periodi di riferimento: 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), con eccezione della prima distribuzione da effettuare al 31 dicembre 2010. Le date di riferimento, del periodo di maturazione delle cedole, risultano essere pertanto le seguenti:

- la prima il 31 dicembre 2010
- la seconda il 20 giugno 2011
- la terza il 31 dicembre 2011
- la quarta il 30 giugno 2012
- la quinta il 31 dicembre 2012
- la sesta il 30 giugno 2013
- la settima il 31 dicembre 2013
- l'ottava il 30 giugno 2014

– **annualmente** per il Fondo ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III (periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre), con eccezione della prima distribuzione da effettuare il 31 dicembre 2010. Le date di riferimento del periodo di maturazione delle cedole risultano essere pertanto le seguenti:

- la prima il 31 dicembre 2010
- la seconda il 31 dicembre 2011
- la terza il 31 dicembre 2012
- la quarta il 31 dicembre 2013

I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica di componenti positive e negative del reddito del periodo di riferimento. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nello stesso periodo sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente di "interesse" chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito dell'esercizio.

Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo redatto in relazione al periodo di riferimento:

- A 1. Proventi da Investimenti su strumenti finanziari quotati.
- B 1. Proventi da Investimenti su strumenti finanziari non quotati.
- F 1. Proventi operazioni pronti contro termine e assimilati.
- I 1. Interessi attivi su disponibilità liquide.
- I 2. Altri ricavi.
- L 1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio.
- L 3. Altre imposte.
- G. Oneri finanziari.
- H. Oneri di gestione.

È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione, in tutto o in parte, degli utili netti da realizzo su titoli, rilevati nel citato Rendiconto di periodo.

Più precisamente, per utili netti da realizzo su titoli si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale del Rendiconto Annuale del Fondo:

- A 2. Utile/perdita da realizzo su strumenti finanziari quotati.
- B 2. Utile/perdita da realizzo su strumenti finanziari non quotati.

L'ammontare dei ricavi e degli utili netti da realizzo su titoli così distribuiti non rappresenta il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione le minusvalenze e le plusvalenze.

Pertanto la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

- 2.2** Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.1, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 2.3** L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre per la liquidazione annuale, e a tutto il 30 giugno e il 31 dicembre per quelle semestrali, spettanti ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno o di ogni semestre dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione o della relazione semestrale.

- 2.4** La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. Il mezzo di pagamento e le modalità di corresponsione dei proventi sono indicati dal partecipante in sede di versamento iniziale con esclusione dell'accredito a favore della SGR. Qualora i partecipanti richiedano la corresponsione dei ricavi secondo modalità diverse dall'accredito in conto corrente ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.

Tali istruzioni di pagamento saranno ritenute valide anche con riferimento alle quote successivamente sottoscritte.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo o in altro Fondo istituito dalla SGR in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 5,00 Euro.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEI FONDI

Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico dei Fondi:

- la provvigione di gestione, determinata secondo le modalità indicate nel sub articolo 3.1.1;
- i diritti e le spese dovuti alla Banca Depositaria per lo svolgimento dell'incarico conferitole e le relative imposte, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto dei Fondi e prelevati dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso annuo è pari a:

Fondi	Commissione annuale (in %)
ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III	0,075
ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III	0,075

- costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti di ciascun Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

- h) gli oneri finanziari per i debiti assunti da ciascun Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
- j) gli oneri fiscali di pertinenza di ciascun Fondo;
- k) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

3.1.1 COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Per tutti i Fondi del presente Regolamento la provvigione di gestione è calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto dei singoli Fondi risultante dai prospetti giornalieri, prelevata dalle disponibilità di ciascun Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e pari a:

Fondi	Commissione annuale (in %)
ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III	0,70
ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III	0,50

Per tutti i Fondi che investiranno in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che il Gestore dei Fondi collegati percepisce.

3.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.2.1 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare, per ciascun Fondo, un diritto fisso come di seguito indicato:

operazioni di versamento

– In un'unica soluzione: pari ad 1,5 euro per importi fino a 500,00 Euro e pari a 3,50 Euro per importi maggiori di 500,00 Euro.

operazioni di rimborso

– Pari a 1,50 Euro per importi fino a 500,00 Euro e pari a 3,50 Euro per importi maggiori di 500,00 Euro.

– Il diritto fisso di rimborso non viene applicato alle operazioni di passaggio ad altri Fondi istituiti da ARCA SGR S.p.A.

3.2.2 La SGR in sede di rimborso del Fondo ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III, si riserva di applicare fino alla data del 31 dicembre 2014 una commissione, da riconoscere al Fondo, di antidiluzione massima dello 0,5% del corrispettivo del rimborso, in quanto trattasi di Fondo con un orizzonte di portafoglio definito e composto da titoli che possono registrare momenti di illiquidità.

La commissione di antidiluzione indica un onere che, al momento del saldo del rimborso delle quote, sarà dedotto dall'ammontare del rimborso per riflettere il costo della cessione dei titoli in portafoglio sostenuto per soddisfare la richiesta di rimborso stesso, al fine di evitare pregiudizio ai sottoscrittori del Fondo.

3.2.3 Per ciascun Fondo la Società di Gestione ha il diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute, in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

3.2.4 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato, nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede della Banca Depositaria.

3.2.5 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1 PREVISIONI GENERALI

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta al pubblico che terminerà decorsi quattro mesi dalla data di avvio dell'operatività del Fondo. La SGR si riserva la facoltà di (i) prorogare il Periodo Iniziale di Offerta, (ii) anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta e (iii) riaprire il collocamento delle quote del Fondo in momenti successivi al Periodo Iniziale di Offerta ("Periodi Successivi di Offerta"). Le date di inizio e fine del Periodo Iniziale di Offerta, le eventuali variazioni o proroghe dei termini del Periodo Iniziale di Offerta, e le date di inizio e fine degli eventuali Periodi Successivi di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 2) La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
- 4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota applicato alla sottoscrizione.
- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

1.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

- 1) La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100,00 Euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
- 2) La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

- 3) La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
- 5) Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 6) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 7) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
- 8) La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI O TRA COMPARTI ISTITUITI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO FONDO (SWITCH)

- 1) Contestualmente al rimborso di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
- 2) L'operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 3) Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 4) La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13:00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il primo giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
- 2) La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.

- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile, può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4) A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento.

3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1) L'attuazione della politica di investimento spetta al consiglio di amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie ed alle disposizioni di vigilanza.
- 2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
- 3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della stessa SGR a svolgere la propria attività, ovvero per decisione assunta dalla stessa di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4. SPESE A CARICO DELLA SGR

- 1) Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.
- 2) Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3) Al cessare di tali situazioni, il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determinerà il valore unitario della quota e la SGR provvederà alla sua divulgazione sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati ed il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi alle emissioni e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità della errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. RIMBORSO DELLE QUOTE

6.1 PREVISIONI GENERALI

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
- 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00;
- 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nei casi previsti di seguito, è indicato quando la richiesta di rimborso e di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 50.000.000 Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono quattro giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a quindici giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 8) La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

- 1) Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

- 2) Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
- 3) Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 4) Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
- 5) Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può richiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
- 6) È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i novanta giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono comunicate, contestualmente alla pubblicazione, a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3) La SGR potrà richiedere alla Banca d'Italia termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia funzionale al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse dei partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul/i quotidiano/i di cui sopra, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i nella *Scheda identificativa*. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria e almeno in tutte le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di Regione, nonché pubblicati nel/i quotidiano/i di cui alla *Scheda identificativa*, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento, rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.